

# **RELAZIONE - NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 DELL'EX UTI AGRO AQUILEIESE IN LIQUIDAZIONE**

## **Premessa**

La legge regionale 26/2014 “Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” ha ridisegnato il panorama degli enti locali della Regione ridefinendo le funzioni e le competenze agli stessi assegnate.

Gradualmente, a partire dall'anno 2016, alcune funzioni di competenza comunale sono state trasferite alle Unioni. Le funzioni sono state così esercitate tramite l'Unione, in base a quanto delineato dall'art. 26 della L.R. 26/2014 (così come modificato dalla L.R. n. 44/2017 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020”, dalla L.R. n. 17/2018 “Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali” e dalla L.R. 31/2018 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)”.

L'art. 28 della sopra citata L.R. 26/2014 prevedeva, inoltre, che i Comuni potessero delegare all'Unione di appartenenza, per l'esercizio in forma associata, funzioni e servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 (art. 26 così come modificato dalla L.R. n. 44/2017, dalla L.R. n. 17/2018 e dalla L.R. n. 17/2018).

Il 17 marzo 2016 è entrata in vigore la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, recante «Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e di diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda». La legge si inseriva nell'ambito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla legge regionale n. 26/2014 e disciplinava la costituzione e l'avvio delle UTI. A tal fine, in attesa della completa attuazione del Piano di riordino territoriale, la Legge ha disposto la costituzione di diritto delle UTI dal 15 aprile 2016, tra i soli Comuni i cui consigli comunali avessero approvato entro tale termine lo statuto.

L'Unione AgroAquileiese, quindi, si è costituita di diritto ai sensi dell'art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data del 31.12.2020 risultava composta dai Comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo – Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello - Villa Vicentina, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia e Torviscosa, mentre i seguenti comuni, previsti anch'essi nel Piano di riordino in questa Unione, non hanno provveduto a deliberare l'approvazione dello Statuto entro la data del 15 aprile 2016 e neppure successivamente: Gonars, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese e Visco. Aquileia non ha aderito più all'Unione dal 01.01.2020.

Con decorrenza 1° luglio 2016 – Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 3 del 29.06.2016 – sono stati attivati in Unione i seguenti servizi/funzioni:

- *elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;*
- *statistica;*

- *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;*  
inoltre, in forza dell'art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:  
- *Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;*  
ed in forza dell'art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- *la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale.* Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgono per l'esercizio di tale funzione, degli uffici dell'Unione.

Con successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Agro Aquileiese n. 1 del 09.11.2016, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2, della L.R. 26/2014 e s.m.i., sono state individuate, quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione con decorrenza 1° gennaio 2017:

- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- gestione dei servizi tributari;

Quanto sopra deciso è stato poi confermato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 19.12.2016.

L'art. 56 ter della L.R 26/2014, così come introdotto dall'art. 28 della L.R. 20/2016, ha stabilito:

- al comma 1, che la funzione del sistema locale dei servizi sociali fosse gestita dall'UTI a decorrere dal 1.01.2017;
- al comma 3 che, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine nel 2017, il SSC sia esercitato dalle Unioni avvalendosi degli Enti gestori individuati nelle convenzioni di cui alla all'art. 18 della L.R. 6/2006, che restavano valide per le funzioni, attività e servizi da svolgere fino al completamento della fase transitoria;
- al comma 4 che le Unioni predisponessero il cronoprogramma per il necessario coordinamento del passaggio dei Comuni ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni alle UTI. Tale crono programma è stato approvato con delibera n. 12 del 19 dicembre 2016 nel quale si è previsto che il passaggio avvenisse con la data del 01.09.2017. Per il periodo 01.01.2017 – 31.08.017, l'Uti ha quindi gestito tale servizio avvalendosi della struttura del comune di Cervignano del Friuli, successivamente la Funzione Socio Assistenziale è definitivamente e completamente transitata e gestita dall'Uti.

Quindi, alla luce di quanto su esposto, a decorrere dal 01.01.2017 risultavano trasferite in Uti le seguenti Funzioni Comunali:

- Catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- Statistica;
- Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- Gestione dei servizi tributari;
- Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art.17 della L.R. n.6/2006 e s.m.i., avvalendosi della struttura dell'Ente Gestore - Comune di Cervignano del Friuli - fino alla data del 31.08.2017 – si veda cronoprogramma di cui alla Delibera Assemblea Sindaci n.12/2016;  
A decorrere dal 01.09.2017, quindi, l'Unione ha iniziato ad erogare i servizi inerenti la gestione del Servizio Sociale dei Comuni, le cui tariffe sono state determinate dall'Ente Gestore del quale l'Unione si è avvalsa fino alla data del 31.08.2017;

inoltre, in forza dell'art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;

ed in forza dell'art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale. Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgono per l'esercizio di tale funzione, degli uffici dell'Unione.

oltre la gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica di competenza provinciale di cui alle disposizioni contenute all'art.43 della L.R. 20/2016.

Con la Legge Regionale n. 17 del 28 giugno 2018 “Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali”, sono state apportate modifiche alla Legge Regionale n. 26/2014 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e alla Legge Regionale n. 44/2017 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020).

In particolare, è stato eliminato il termine ultimo del 01.07.2018 per l'attivazione in Unione delle residue funzioni comunali di cui all'articolo 26 della L.R. 26/2014 ed è stata rimessa l'individuazione di tale termine alle determinazioni dell'organo assembleare di ciascuna UTI.

Una successiva modifica all'ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali è intervenuta con la Legge Regionale n. 31 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)”, alla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali”, e alla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”.

Con questa L.R. 31/2018 è stata stabilita la non obbligatorietà di adesione alle UTI da parte dei Comuni e quindi la possibilità per essi di revocare una o tutte le funzioni comunali esercitate dalle Unioni o di recedere dalle stesse fino a comportarne lo scioglimento.

L'ultima modifica all'ordinamento è intervenuta con la Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2019 avente ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”.

Finalità della legge era quella di realizzare, per mezzo del superamento delle Unioni territoriali intercomunali previste dalla legge regionale 26/2014, un sistema Regione – Autonomie locali volto al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale nel rispetto dei principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

La legge lasciava i Comuni liberi di scegliere tra tre forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi: 1) le convenzioni; 2) le Comunità, quale ente locale con personalità giuridica; 3) le Comunità di montagna.

La legge regionale delineava la disciplina transitoria per il definitivo superamento delle UTI e la loro cancellazione dall'ordinamento regionale: i Comuni aderenti a un'Unione che non intendevano partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità dovevano deliberare il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020 (termine non perentorio, in considerazione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 e delle conseguenti disposizioni ministeriali sulle misure per il relativo contenimento).

L'art. 27, comma 2, prevede che qualora nessun Comune intenda partecipare alla trasformazione in Comunità, si proceda allo scioglimento dell'Unione. Invece, nel territorio collinare la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare in Comunità risulta di fatto obbligatoria e nel territorio montano le Comunità di montagna subentreranno nel patrimonio e nelle funzioni sovracomunali già esercitate dalle soppresse Comunità montane.

La fase transitoria doveva concludersi nel termine ultimo del 31 dicembre 2020, termine entro il quale le Unioni territoriali intercomunali, di cui alla legge regionale 26/2014, dovranno essere definitivamente superate in quanto sciolte di diritto a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Con la L.R. n. 25/2020 avente ad oggetto “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023”, viene delineata la procedura di liquidazione delle Unioni a seguito dello scioglimento delle stesse per mancata trasformazione in Comunità.

L’art. 9, comma 8, prevede che il procedimento per la liquidazione delle Unioni Intercomunali Intercomunali, sciolte a decorrere dal 1 gennaio 2021, sia concluso, entro il 31 maggio 2021, con l’approvazione, da parte dei consigli dei Comuni partecipanti all’Unione, del bilancio finale di liquidazione predisposto dal Presidente dell’UTI.

Si precisa, sul punto, che il sopra citato articolo 27, comma 2, della legge regionale 21/2019 richiama mediante rinvio statico l’articolo 6, comma 7, della legge regionale 26/2014, il quale attribuisce il compito di curare la liquidazione dell’ente al Presidente dell’Unione. Il bilancio finale di liquidazione si considera approvato qualora ottenga il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consigli comunali interessati.

Si fa presente che, in relazione al comma 9 dell’art. 9 della sopra citata L.R. n. 25/2020, la gestione dei rapporti giuridici pendenti e dei procedimenti, qualora non conclusi entro il termine del 31.05.2021 e che non potranno essere trasferiti ai Comuni partecipanti all’Unione, saranno trasferiti, a decorrere dal 01.06.2021, al Comune individuato in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Per quanto riguarda nello specifico l’Uti Agro Aquileiese, con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 del 11.04.2019 avente ad oggetto “DETERMINAZIONI IN MATERIA DI SERVIZI E FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. 26/2014” si è deliberato:

1. Di trasferire ai Comuni le funzioni sotto riportate:
  - Statistica;
  - Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
  - Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;
  - La programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale Unica di committenza regionale.
  - Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di controllo;
  - Gestione dei servizi tributari;
2. di stabilire, quale criterio direttivo, che il personale addetto ai servizi sopra riportati sia ritrasferito in capo ai Comuni di provenienza, mentre il personale assunto dall’Unione per la copertura di posti propri resti in servizio presso l’Unione;
3. di stabilire che le procedure amministrative in corso alla data del trasferimento delle funzioni ai Comuni restino in carico all’Unione;
4. di demandare all’Ufficio di Presidenza l’assunzione delle decisioni operative necessarie al trasferimento delle materie e del personale e la predisposizione della bozza di accordo da sottoporre ai Consigli Comunali ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 6 della L.R. n. 26 del 2014;
5. di dare atto che permane in capo all’Unione la materia relativa al Servizio sociale d’ambito nelle more della delega da parte dei Comuni dell’ambito;
6. di riconoscere in capo all’Unione la competenza del coordinamento delle politiche di promozione e sviluppo del territorio dei Comuni aderenti attraverso il Piano dell’Unione.

Si evidenzia il recesso del Comune di Aquileia che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.09.2019, ha deliberato di uscire dall’Unione e da tutte le funzioni comunali assegnate all’UTI ad esclusione del servizio sociale comunale, che doveva obbligatoriamente essere gestito in Unione, con decorrenza 01.01.2020.

Nel corso del 2020, tutti i Comuni hanno preso atto, con proprie deliberazioni, che con decorrenza dal 1 gennaio 2021 le Unioni Territoriali Intercomunali, e quindi anche l'UTI Agro Aquileiese, sono sciolte di diritto per effetto dell'art. 27, comma 1 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21 e, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della medesima L.R., di non partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità.

Con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 15 del 30.12.2020 avente ad oggetto "Superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21 – Liquidazione dell'UTI Agro Aquileiese e definizione dei reciproci rapporti tra gli enti partecipanti" è stato disposto di:

1. di prendere atto che con decorrenza dal 1 gennaio 2021 le Unioni Territoriali Intercomunali, e quindi anche l'UTI Agro Aquileiese, sono sciolte di diritto per effetto dell' art. 27, comma 1 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21;
2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21, tutti gli enti aderenti hanno deliberato di non partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità;
3. di procedersi, conseguentemente, alla liquidazione dell'UTI;
4. di investire Il liquidatore del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione dell'UTI; a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà compiere gli atti di gestione diretti a conservare l'integrità e il valore del patrimonio, alla sua conversione in denaro per il pagamento dei creditori e per l'eventuale ripartizione del residuo tra i Comuni aderenti all'UTI. Alla liquidazione si applicano le norme del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in quanto compatibili;
5. di disporre, fin d'ora, che con decorrenza dal 1 gennaio 2021:

a) in attuazione dell'art. 19-bis, della L.R. 26/2014 il personale attualmente in servizio presso l'Unione viene trasferito presso i singoli Comuni aderenti (ultimo giorno di lavoro 31.12.2020), come riportato nel prospetto denominato Trasferimento e Riallocazione del Personale, come riportato nell'allegato A) per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) i beni strumentali dell'Unione, come riportati nel prospetto denominato Trasferimento dei Beni strumentali, come riportato nell'allegato B) per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, vengono retrocessi ai singoli Comuni aderenti come segue:

- Beni denominati intestati Ufficio segreteria al Comune di Cervignano del Friuli
- Beni denominati intestati Ufficio tributi al Comune di Cervignano del Friuli
- Beni denominati intestati Ufficio ragioneria al Comune di Cervignano del Friuli
- Beni denominati intestati Ufficio gestione personale al Comune di Cervignano del Friuli
- Beni denominati intestati Ufficio Servizi Sociali via N. Sauro e Ufficio Servizi Sociali via Roma al Comune di Cervignano del Friuli, quale Ente gestore del SSC;
- Beni denominati intestati Ufficio informatico al Comune di Cervignano del Friuli
- Beni denominati intestati Ufficio Urbanistica Edilizia Privata al Comune di Cervignano del Friuli
- Beni denominati intestati al Comune di Aiello del Friuli al Comune di Aiello del Friuli
- Beni denominati intestati al Comune di Torviscosa al Comune di Torviscosa

c) in relazione alle Intese per lo Sviluppo sottoscritte dall'Unione i relativi rapporti vengano trasferiti ai singoli Comuni aderenti, **come riportato nel prospetto denominato Definizione dei Comuni referenti per i**

**singoli interventi finanziati nell'ambito delle Intese per lo Sviluppo** come riportato nell'**allegato C)** per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

d) in relazione agli ulteriori finanziamenti concessi all'Unione i relativi rapporti vengano trasferiti ai singoli Comuni aderenti, **come riportato nel prospetto denominato Definizione dei Comuni referenti per gli ulteriori finanziamenti** con ancora conclusi, come riportato nell'**allegato D)** per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto

e) in relazione ai rapporti contrattuali in essere, gli stessi proseguano, previa cessione del contratto, con i singoli Comuni aderenti, **come riportato nel prospetto denominato Definizione dei rapporti contrattuali in essere e loro cessione** ai comuni partecipanti, come riportato nell'**allegato E)** ed **Ebis)** per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

f) in relazione ai contenziosi in essere, le relative cause vengano assunte in capo ai singoli Comuni aderenti, **come riportato nel prospetto denominato Successione nei contenziosi pendenti**, come riportato nell'**allegato F)** per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

g) **tutte le** competenze economiche ancora dovute al personale, e che non sarà possibile liquidare entro il 31 dicembre 2020, vengono trasferite in capo al Comune capofila di Cervignano del Friuli che provvederà, per conto dell'Unione, alla liquidazione diretta di quanto dovuto (dipendenti reintegrati nella propria dotazione organica e dipendenti cessati nell'Unione) ovvero al trasferimento del dovuto in capo ai singoli Comuni (dipendenti reintegrati nelle rispettive dotazioni organiche);

h) rispetto alle graduatorie concorsuali gestite dall'UTI e tutt'ora valide, venga comunque garantito l'utilizzo prioritario a favore degli enti già aderenti alla data odierna, demandando la relativa gestione in capo al Comune capofila di Cervignano del Friuli;

i) tutte le procedure concorsuali o paraconcorsuali bandite dall'UTI verranno portate a conclusione con il supporto del Comune capofila di Cervignano del Friuli, ferma restando l'adozione dei relativi atti in capo al singolo Comune che procede all'assunzione;

l) le dichiarazioni INAIL o ulteriori adempimenti verso enti terzi riguardanti il personale ceduto e da espletare nel corso del 2021 verranno garantiti ai singoli Comuni nelle cui dotazioni siano stati reintegrati i dipendenti ovvero dal Comune Capofila di Cervignano del Friuli per i dipendenti cessati nell'Unione;

m) i buoni pasto ancora disponibili e non distribuiti al 15/01/2021 (termine di chiusura relativo a buoni pasti 2020) verranno ripartiti tra i Comuni di Aiello, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda, Terzo di Aquileia in proporzione al personale dipendente e comunque fino alla concorrenza dell'impegno di spesa assunto nel 2020 per il rimborso all'UTI.

n) Di dare atto sin d'ora che eventuali restituzioni, all'Unione, di somme da parte di soggetti gestiti dal S.S.C., correlate a mancate riscossioni di mandati al 31.12.2020, saranno versate direttamente dal Tesoriere dell'Uti al comune capofila delegato del SSC - Cervignano del Friuli.

Per quanto riguarda la gestione del Servizio Sociale, la sopra citata L.R. 31/2018, delineava una disciplina transitoria per garantire la continuità del funzionamento dei Servizi Sociali dei Comuni, nonché la continuità e il livello delle prestazioni sociali offerte ai cittadini.

Le successive norme hanno l'obiettivo di coordinare le disposizioni relative alla gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni di cui alla LR 6/2006 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali eliminando l'obbligatorietà della gestione per il tramite delle UTI e reintroducendo la modalità convenzionale. Dal punto di vista della governance le norme hanno introdotto l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni che, come composizione e funzioni ricalca in buona sostanza quelle che la "versione storica" della LR 6/2006 attribuiva all'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, e la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni, quale organismo di confronto permanente tra la Regione e i SSC con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato.

In base a quanto previsto dalla L.R. 31/2018 l'Assemblea dei sindaci dell'Ambito Agro Aquileiese ha provveduto all'approvazione di uno schema di Convenzione tra i Comuni e l'Ente gestore, nonché all'individuazione dell'Ente gestore nell'Unione Agro Aquileiese (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 17 del 05.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione schema di Convenzione per l'Istituzione e la gestione del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Agro Aquileiese ed accettazione delega").

Successivamente, l'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dell'Ambito Agro Aquileiese in data 08.10.2020 ha approvato lo schema di Convenzione per l'Istituzione e la gestione del SSC.

Nella stessa sede, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 6/2006, l'Assemblea dei Sindaci ha altresì individuato il Comune di Cervignano del Friuli e deciso di delegarlo quale Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.

Il Comune di Cervignano del Friuli, con propria Deliberazione consiliare n. 56 del 27.11.2020, ha approvato lo schema di Convenzione per l'Istituzione e la gestione del SSC e ha accettato la Delega al Comune medesimo quale Ente Gestore del SSC dell'Ambito del territorio dell'"Agro Aquileiese".

Si dà atto che il Bilancio di previsione 2021-2023 dell'ex Unione Intercomunale Territoriale Agro Aquileiese in Liquidazione costituisce, unitamente alla presente Relazione, lo strumento essenziale per il processo di liquidazione dell'Ente.

Per comodità di gestione, la struttura usata e data al Bilancio 2021-2023 è quella prevista dal D.Lgs. 118/2011, ovvero le entrate sono articolate in titoli e tipologie mentre le spese in missioni, programmi e titoli.

Il Tesoriere dell'ex UTI in liquidazione continua ad essere individuato nel "CREDITO COOPERATIVO FRIULI CREDIFRIULI – Società Cooperativa", con sede a Udine, Via Giovanni Paolo II n°2, che svolgerà le sue funzioni fino alla chiusura definitiva dell'ex UTI stessa.

Il conto di tesoreria, per l'esercizio 2021, si apre con un Fondo di Cassa a chiusura dell'esercizio 2020 pari ad € 974.020,96, di cui € 943.410,43 fondi vincolati.

I fondi vincolati saranno liquidati in conto residui o trasferiti, nei casi previsti, al Comune di Cervignano del Friuli che si occuperà della successiva liquidazione.

Si precisa che la gestione dell'Ex UTI, sarà, nella sua totalità, riferita alla gestione dei residui attivi e passivi, in quanto ente in liquidazione, ad esclusione delle attività necessarie alla gestione in liquidazione, come, ad esempio, le trattenute, i versamenti riguardanti l'IVA, le eventuali registrazioni contabili per l'allineamento della cassa vincolata e i controlli contabili da parte del Revisore del Conto.

## **PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA**

L'unica spesa corrente stanziata nel Bilancio di Previsione 2021-2023 è quella destinata al compenso per l'Organo di Revisione dell'Ente, indispensabile anche in questa fase di liquidazione per l'attività fondamentale di collaborazione e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

Si ricorda che all'Organo di Revisione competono le funzioni di cui all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all'art. 240 del medesimo decreto.

Con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 11 del 26.07.2018 è stato nominato il Revisore dei Conti dell'U.T.I. Agro Aquileiese per il periodo 22.08.2018 - 21.08.2021, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. Del 28.02.2017.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.R. n. 25/2020 avente ad oggetto "Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023", nella quale sono indicate le disposizioni a seguito dello scioglimento delle UTI, in considerazione del permanere della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, sono prorogati di centottanta giorni gli organi di revisione economico finanziaria in scadenza nel 2021, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, primo periodo, della legge regionale 18/2015.

Come previsto dalla normativa regionale, il procedimento per la liquidazione delle UTI dovrebbe concludersi entro il 31.05.2021, pertanto si ritiene sufficiente, in questa fase previsionale, l'attuale incarico affidato per il periodo fino al 21.08.2021, prevedendo la spesa, per l'esercizio 2021, pari ad € 9.181,55.

Questa spesa sarà finanziata dai Comuni aderenti e partecipanti all'ex UTI Agro Aquileiese ovvero compensata con l'eventuale Avanzo di Amministrazione 2020 e 2021 spettante a ciascun Ente.

Sempre in entrata sono previsti € 1.000,00 riguardanti gli interessi attivi sulle giacenze di cassa presso la Tesoreria.

Sono previsti, inoltre, gli stanziamenti pari ad €100.000,00 riguardanti la contabilizzazione dell'IVA commerciale e l'IVA a debito da versare all'erario.

Sono previsti, sempre finalizzati alla corretta gestione in liquidazione, i seguenti stanziamenti nelle entrate al Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro e nelle corrispondenti spese al Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro:

- € 150.000,00 – per la regolarizzazione dei pagamenti non andati a buon fine;
- € 150.000,00 – per trattenute e versamenti IVA da split payment istituzionale;
- € 100.000,00 – per trattenute e versamenti IVA da split payment commerciale;
- € 10.000,00 – per ritenute e versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi;
- € 40.000,00 – per ritenute e versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi;
- € 10.000,00 – per altre entrate per conto terzi espese per servizi per conto di terzi;
- € 50.000,00 – per reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL e per Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL;
- € 50.000,00 – per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL e per utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL.



### **Risultato di amministrazione presunto**

Il Risultato di Amministrazione presunto riferito all'anno 2020 è quantificato in € **1.041.045,53** come si evince dalla Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto allegata alla presente Relazione.

IL PRESIDENTE LIQUIDATORE

SAVINO GIANLUIGI